

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

POLITICHE AGRICOLE**INDICE DELLE LEGGI**

- Legge	17	febbraio	1982,	n.	41
- “	10	febbraio	1992,	n.	165
- “	4	giugno	1997,	n.	169
- “	10	novembre	1997,	n.	408
- “	21	maggio	1998,	n.	164

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.41 MODIFICATA DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.165

PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

La legge 17 febbraio 1982, n.41 ha disposto, all'articolo 1, che il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge, elabori il piano nazionale degli interventi previsti dalla stessa, di durata triennale.

Gli interventi a favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o l'acquacoltura in acque marine o salmastre debbono essere effettuati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura:

- a) la gestione delle risorse biologiche del mare;
- b) l'incremento di talune produzioni e la valorizzazione delle specie massive della pesca italiana;
- c) la diversificazione della domanda, l'ampliamento e la razionalizzazione del mercato nonché l'aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) l'aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo dei pescherecci;
- f) il miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Le predette finalità costituiscono quindi la base dei "piani nazionali della pesca" da realizzare mediante lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata, la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche attuando la regolamentazione dello sforzo di pesca e l'istituzione di zone di riposo biologico e di

ripopolamento attivo, lo sviluppo dell'acquacoltura anche attraverso l'utilizzazione di zone marine costiere, l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e i loro consorzi e le associazioni di produttori, delle strutture a terra e della rete di distribuzione dei prodotti ittici, il potenziamento delle organizzazioni amministrative di controllo.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'articolo 35, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del I piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del II piano nazionale adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1988, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1993 ed adottato con decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997 è stato adottato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997, per la cui attuazione sono utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria e dalla legge di finanziamento del piano il cui onere troverà copertura negli accantonamenti previsti dalle tabelle allegate alla medesima legge finanziaria. Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del citato Piano è quantificato in lire 270.000 milioni, in ragione di lire 90.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. Tale disponibilità annua è ripartita tra i vari settori di intervento e, nell'ambito di questi, tra i sottoelencati capitoli di bilancio.

CAPITOLO 3100 - Sono imputate a questo capitolo le spese per le missioni del personale incaricato dall'Amministrazione dello svolgimento delle funzioni di

vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi strutturali in materia di pesca ed acquacoltura che fanno istituzionalmente carico a questo Centro di responsabilità.

CAPITOLO 3101 - Lo stanziamento del capitolo "Missioni all'estero" è destinato a coprire le spese di missioni nelle sedi internazionali ove si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario per l'attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 3534 - Lo stanziamento copre le spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, N.41 (comitati, commissioni ecc.).

CAPITOLO 3535 - Con l'utilizzazione delle risorse finanziarie del capitolo si è dato avvio, nell'esercizio finanziario 1995, alla realizzazione del Sistema Informativo articolato in cinque sottosistemi tra loro integrati, mediante procedure operative, che hanno avuto una conclusione alla fine del decorso anno.

La realizzazione del sistema si è resa disponibile mediante lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale che supportando lo svolgimento delle attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica (le Capitanerie di Porto distribuite sul territorio) risponde alle richieste dell'Unione Europea anche nell'ottica di un servizio più aderente alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti.

Con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 è stato approvato l'Atto esecutivo con la Società realizzatrice del Sistema per il potenziamento dello stesso per l'anno 1998.

Il servizio riguarderà l'acquisizione di dati relativi ai seguenti settori: gestione delle Licenze di pesca; gestione dei Finanziamenti; gestione dei Capitoli di Bilancio; Banca dati della produzione della pesca marittima; gestione dei finanziamenti per la Ricerca; gestione del ciclo di vita dei provvedimenti.

La spesa per la fornitura dei suddetti servizi verrà in parte sostenuta utilizzando le economie di spesa realizzate nello svolgimento delle attività di acquisizione dei beni e servizi effettuate nei pregressi esercizi nell'ambito dell'Atto esecutivo 29 dicembre 1995.

CAPITOLO 3537 - Lo stanziamento viene utilizzato per le spese inerenti l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca ed acquacoltura realizzata dall'ISMEA mediante convenzione stipulata con l'Amministrazione.

CAPITOLO 3583 - Lo stanziamento del capitolo denominato "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" è destinato, in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.72, alla concessione di contributi a parziale copertura dei danni subiti da operatori del settore in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine di carattere eccezionale.

Con il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 si è provveduto ad aggiornare le misure degli interventi per gli anni 1996 e 1997 in favore delle imprese di acquacoltura, mitilicoltura e molluschicoltura, elevando il contributo erogabile da lire 50 milioni fino alla misura massima di lire 300 milioni.

Inoltre, con il decreto ministeriale 30 luglio 1997 è stata disposta la concessione di un contributo ai pescatori di molluschi bivalvi dei compartimenti del Tirreno nei quali è praticato tale tipo di pesca (Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia), quale indennizzo per la sospensione delle attività di pesca dal 1° agosto al 31 dicembre 1997, disposta in dipendenza della crisi dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento ai cannolicchi.

CAPITOLO 3586 - La disponibilità del capitolo, recata dal V Piano triennale, è stata utilizzata per la concessione di un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione per la ricerca nel campo della qualità alimentare e conservabilità dei prodotti ittici. Tale tipo di ricerca ha avuto una valenza importantissima anche nel

periodo di validità del precedente Piano triennale, poiché ha consentito all'Amministrazione di dare risposte pronte ed efficaci, al fine di informare ed orientare la pubblica opinione in casi di manifestazione di alcuni fenomeni che hanno causato anche allarme sociale, quali il rinvenimento di mercurio in alcuni prodotti ittici

CAPITOLO 7972 - Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazione di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi.

Sono state considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Il numero delle unità operative che, nelle varie istituzioni di ricerca sul territorio nazionale stanno operando nel settore, sono in continua ascesa.

Particolare attenzione va posta alle numerose Università coinvolte che, unitamente agli altri soggetti beneficiari dei contributi, (CNR, enti pubblici di ricerca e gruppi di ricerca della cooperazione) consentono di attivare progetti di interdisciplinarietà.

CAPITOLO 7973 - L'intera disponibilità è annualmente versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

La citata legge 41/ 82 prevede la concessione dell'agevolazione per le seguenti iniziative: costruzione ed ammodernamento di pescherecci, impianti di acquacoltura ed impianti di trasformazione dei prodotti ittici, piani di ristrutturazione aziendale, iniziative consortili per le cooperative.

CAPITOLO 7974 - Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento e costruzioni di navi, per la costruzione ed ampliamento di impianti per la trasformazione e lavorazione dei prodotti ittici, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini, per incentivi alla cooperazione, per la ristrutturazione ed il risanamento gestionale di aziende operanti nel settore, per iniziative riguardanti la gestione della fascia costiera.

CAPITOLO 7975 - Lo stanziamento viene totalmente utilizzato per l'organizzazione di campagne promozionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante stampa o mezzi audiovisivi.

Questa Direzione ha intrapreso, negli ultimi anni, una strategia di comunicazione particolarmente complessa per far fronte alle specifiche condizioni socio-economiche del settore pesca, anche allo scopo di attuare le indicazioni europee in materia di diminuzione dello sforzo di pesca, di istituzione delle riserve marine, di informazione dei cittadini ed, in particolare modo, dei consumatori.

L'attività di comunicazione, oltre a valorizzare il settore della pesca italiana, comprende anche azioni di educazione alimentare ed ambientale.

CAPITOLO 7979 - Lo stanziamento viene utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dall'Associazione Piscicoltori per il ruolo di rappresentanza degli interessi sociali, ed in via subordinata, per le iniziative intraprese dalle aziende speciali delle Camere di Commercio specificatamente costituite per il sostegno dell'attività ittica, nonché dalle Fiere specializzate nel comparto ittico.

CAPITOLO 7983 - La disponibilità viene utilizzata per la concessione di contributi per la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca. La misura in questione già disciplinata dal decreto legge 561/94, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n.655, costituisce uno strumento qualificante dell'intera programmazione settoriale in pesca ed acquacoltura.

Inoltre, il V Piano triennale, nel riconoscere il ruolo fondamentale di rappresentanza degli interessi sociali e mutualistici della cooperazione, ha ribadito l'importanza dello strumento dell'accordo di programma tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria, già previsto nel sopracitato decreto legge 561/94.

Tale misura costituisce uno specifico ed innovativo strumento nel quale devono inserirsi progetti integrati finalizzati, tra l'altro, alla difesa e valorizzazione del prodotto ittico, all'incremento del suo valore aggiunto ed alla ricerca di nuovi segmenti di mercato, nell'intento di soddisfare esigenze di gestione non altrimenti perseguibili.

LEGGE 28 AGOSTO 1989. N.302

DISCIPLINA DEL CREDITO PESCHERECCIO D'ESERCIZIO

CAPITOLO 7977 - Lo stanziamento è utilizzato per le finalità della legge 302/89 in materia di credito peschereccio di esercizio, mediante la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attività di pesca, acquacoltura ed a quelle ad esse connesse o collaterali.

Detti finanziamenti agevolati in conto interesse, effettuati tramite gli intermediari creditizi, sono stati recentemente disciplinati dal Decreto interministeriale 11 marzo 1997 che ha modificato le norme attuative della legge al fine di consentire uno snellimento delle procedure di attivazione del prestito, assicurando, nel contempo, una più efficace ed organica gestione della materia

creditizia anche in adeguamento alle norme dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 concernente il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nel 1997 sono state introdotte significative innovazioni dettate dall'esigenza di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e prevedere l'utilizzo di procedure informatiche per il collegamento con le banche, cui è affidata la fase istruttoria comprendente la verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, nonché la valutazione economico-finanziaria dell'operazione.

Altra innovazione adottata consiste nell'emanazione del contributo da parte del Ministero in forma attualizzata ed il suo accreditamento presso la Banca in favore del beneficiario.

LEGGE 4 GIUGNO 1997, N.169

ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO

CAPITOLO 3579 - L'attuazione della suddetta Convenzione comporta, per gli Stati aderenti, l'obbligo di costituire la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che svolge attività di studio e di ricerca finalizzata alla gestione e conservazione delle specie ittiche altamente migratrici, con particolare riferimento ai tonnidi.

L'onere derivante dall'attuazione della suddetta legge è stato valutato in lire 200 milioni annue per il triennio 1997-1999.

LEGGE 10 NOVEMBRE 1997, N.408.

ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE, CON ANNESSO, FATTA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946, ED AL PROTOCOLLO RELATIVO, FATTO A WASHINGTON IL 19 NOVEMBRE 1956, E LORO ESECUZIONE.

CAPITOLO 3579 - L'onere per l'adesione alla convenzione sopracitata è stato valutato in lire 19 milioni annui per il triennio 1997-1999.

In data 16 luglio u.s. è stata richiesta una integrazione dello stanziamento del capitolo, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma – punto 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, al fine di consentire l'adempimento di una obbligazione di carattere internazionale concernente l'onere relativo al contributo finanziario dovuto dagli Stati aderenti alla convenzione, richiesto dalla International Whaling Commission di Cambridge in misura superiore all'importo determinato dalla legge medesima.

LEGGE 21 MAGGIO 1998, N.164.

MISURE IN MATERIA DI PESCA E DI ACQUACOLTURA.

La legge sopracitata ha previsto una serie di misure in favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui alcune con stanziamenti aventi carattere pluriennale, che di seguito si illustrano.

1.- L'estensione dell'applicazione del canone meramente ricognitorio, previsto dall'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n.41, e successive modificazioni, a tutte le concessioni di aree demaniali marittime ed a zone di mare territoriale interessate da attività di pesca produttive, nonché la diminuzione dell'importo del

canone annuo per le concessioni di specchi acquei demaniali concernenti aree non occupate da strutture produttive, comportano un minore introito previsto dalla legge 164/98 in misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Per quanto sopra, in data 15 giugno u.s., è stato richiesto il versamento della somma prevista al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate- Direzione Generale del Demanio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2 - Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico è stato autorizzato l'aggiornamento del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce. Per l'attuazione di detta misura è stato previsto un onere pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 ed a lire 10.000 milioni per l'anno 1999.

In data 15 giugno u.s. è stata richiesta la relativa variazione in aumento al capitolo 7985 concernente "Contributi a fondo perduto per iniziative di ristrutturazione aziendale, per l'acquacoltura e per gli spacci cooperativi".

3 - La sopracitata legge ha integrato, inoltre, gli stanziamenti necessari per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n.41, autorizzando l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999.

In data 15 giugno u.s. è stata richiesta una variazione in aumento, pari all'importo della disponibilità, in base alla ripartizione tra i vari settori di intervento recata dal Piano medesimo, per i seguenti capitoli: 3100, 3101, 354, 3535, 3537, 3586, 3587, 7972, 7973, 7974, 7975, 7977, 7979, 7983, 7985, 7986.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDUSTRIAINDICE DELLE LEGGI

Legge	30 luglio	1959, n.	623	
“	4 novembre	1963, n.	1457	
D.P.R.	9 novembre	1976, n.	902	
Legge	12 agosto	1977, n.	675	
“	17 febbraio	1982, n.	46	art. 20
“	28 febbraio	1986, n.	41	art. 11/10
“	1 marzo	1988, n.	64	
“	11 marzo	1988, n.	67	art. 15/13 e 14
“	15 maggio	1989, n.	181	art. 7/1
“	27 marzo	1992, n.	257	
“	19 dicembre	1992, n.	488	
“	19 luglio	1993, n.	237	art. 6/7, 8 e 8 bis
“	25 luglio	1994, n.	471	art. 8/1a
“	3 agosto	1994, n.	481	
“	26 febbraio	1996, n.	74	art. 2

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 e successive modificazioni ed integrazioniInterventi a favore delle medie e piccole industrie

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 3.190 miliardi circa per il periodo 1960-1966 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'articolo 15 della legge 2.5.1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9.11.1976, n. 902.

L'applicazione della legge si trova ormai in fase di esaurimento e devono essere erogati solo i contributi sospesi per contenzioso o per mancanza di richiesta da parte degli Istituti di credito.

LEGGE 12 agosto 1977 n. 675

La legge n. 675/77 prevede tra l'altro contributi alle imprese per realizzare programmi di ristrutturazione e di riconversione industriale.

La legge n. 675/77 ha operato su domande presentate entro il 31.12.1982 ed ha beneficiato di disponibilità finanziarie per un totale, al 31.12.1997, di L. 6.743 miliardi per gli investimenti di ristrutturazione e riconversione.

La legge ha operato con contabilità fuori bilancio fino al 14 gennaio 1994. Nell'anno 1997 risultano residui finali di L. 67 miliardi con impegni di circa 60 miliardi, nonché pagamenti di L. 42 miliardi e di L. 32 miliardi rispettivamente in conto competenza ed in conto residui.